

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

N. 914/AV5 DEL 02/08/2013

Oggetto: Sospensione provvisoria e cautelare dal servizio del dipendente Sig. P.R.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

- -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

- D E T E R M I N A -

1. di prendere atto della formale comunicazione prot. 36847 in data 02.08.2013 dell'Avv. Carlo Manfredi nella sua qualità di difensore di fiducia del dipendente Sig. P.R. (si omettono le generalità ai sensi del Dlgs 196/2003);
2. di provvedere alla sospensione dal servizio del Sig. P.R., dipendente di questa amministrazione a decorrere dal 30.07.2013 per tutta la durata dello stato restrittivo della libertà personale del medesimo dipendente in osservanza e nei termini di cui all'art. 20 – comma 1 del citato Regolamento in materia di provvedimenti disciplinari per il personale del Comparto approvato con determina ASUR DG n. 97 del 08.02.2011;
3. di corrispondere al dipendente Sig. P.R., per il periodo di sospensione cautelare, un'indennità pari al 50% della retribuzione indicata all'art. 37, comma 2, lettera b), del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti, come previsto dal comma 10 dell'art. 15 del CCNL Comparto Sanità del 19.4.2004 e ss.mm.ii.;
4. di notificare il presente atto al dipendente Sig. P.R.;
5. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
8. di dare immediata esecutività al presente atto.

IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA N°5
(Dr. Giovanni Stroppa)

La presente determina consta di n. 3 pagine senza alcun allegato.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

□ Normativa di riferimento

- D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.

- *Codice disciplinare, reso pubblico mediante la pubblicazione sul sito istituzionale della ex Zona Territoriale n. 13 ai sensi del D.Lgs. 150/09;*

- *Capo V del CCNL Comparto Sanità del 1.9.1995 artt. 28, 29 e 31 come modificati dagli artt. 11 e 12 del CCNL Comparto Sanità del 19.4.2004, artt. 13, 14, 15 del CCNL Comparto Sanità del 19.4.2004 come modificati dall' art. 6 del CCNL Comparto Sanità del 10.04.2008;*

- *Determina ASUR DG n. 97 del 08.02.2011 avente ad oggetto "Approvazione regolamenti in materia di provvedimenti disciplinari per il personale del Comparto e della Dirigenza";*

- *Legge 27.03.2001 n. 97.*

□ Motivazione:

Con nota ID 375962 del 01.08.2013 l'Ing. Paolo Enrico Svampa, Direttore dell'U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche dell'Area Vasta n. 5, ha segnalato che il dipendente del predetto servizio Sig. P.R. (si omettono le generalità ai sensi del Dlgs 196/03) risulta assente dal lavoro dal 30.7.2013 senza aver fornito giustificazioni.

Con nota del 02.08.2013 (prot.AV 5 n. 36847 del 02.08.2013) l'Avv. Carlo Manfredi, in qualità di difensore di fiducia del dipendente Sig. Piersimone Rossetti, ha comunicato che il predetto "è nella momentanea impossibilità di presentarsi al lavoro essendo ristretto presso la Casa Circondariale di Ascoli Piceno, precisando che sono in corso iniziative finalizzate alla sua immediata remissione in libertà"

L'art. 15 del CCNL Comparto Sanità del 19.4.2004 cosiccome modificato dall'art. 6 del CCNL del 10.04.2008 al comma 1 prevede *"Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà"* .

La predetta norma contrattuale, al comma 7, prevede altresì che *"Al dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione indicata all'art. 37, comma 2, lettera b), del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti"*.

In conformità al citato art.15 del CCNL Comparto Sanità del 19.4.2004 e s.m.i. il Regolamento in materia di provvedimenti disciplinari per il personale del Comparto approvato con determina ASUR DG n. 97 del 08.02.2011, all'art. 20 – comma 1 prevede che *"Il dipendente colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio, con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà."*

Per tutto quanto sopra esposto si ritiene pertanto di provvedere con immediatezza alla sospensione del dipendente Sig. P.R. a decorrere dal 30.07.2013 per tutta la durata dello stato restrittivo della libertà personale del medesimo dipendente, in osservanza e nei termini di cui all'art. 20 – comma 1 del citato Regolamento in materia di provvedimenti disciplinari per il personale del Comparto approvato con determina ASUR DG n. 97 del 08.02.2011.

Per il periodo di sospensione cautelare, verrà corrisposta al sig. P.R. un'indennità pari al 50% della retribuzione indicata all'art. 37, comma 2, lettera b), del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti, come previsto dal comma 10 dell'art. 15 del CCNL Comparto Sanità del 19.4.2004 e ss.mm.ii.

Per quanto sopra esposto e motivato,

SI PROPONE:

1. di prendere atto della formale comunicazione prot. 36847 in data 02.08.2013 dell'Avv. Carlo Manfredi nella sua qualità di difensore di fiducia del dipendente Sig. P.R. (si omettono le generalità ai sensi del Dlgs 196/2003);
2. di provvedere alla sospensione dal servizio del Sig. P.R., dipendente di questa amministrazione a decorrere dal 30.07.2013 per tutta la durata dello stato restrittivo della libertà personale del medesimo dipendente in osservanza e nei termini di cui all'art. 20 – comma 1 del citato Regolamento in materia di provvedimenti disciplinari per il personale del Comparto approvato con determina ASUR DG n. 97 del 08.02.2011;
3. di corrispondere al dipendente Sig. P.R. per il periodo di sospensione cautelare, un'indennità pari al 50% della retribuzione indicata all'art. 37, comma 2, lettera b), del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti, come previsto dal comma 10 dell'art. 15 del CCNL Comparto Sanità del 19.4.2004 e ss.mm.ii.;
4. di notificare il presente atto al dipendente Sig. P.R.;
5. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
8. di dare immediata esecutività al presente atto.

Il Responsabile della Fase Istruttoria

(Dott.ssa Maria Assunta Viviani)

IL DIRIGENTE DELL'U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore dell'Area Vasta n. 5.

IL DIRIGENTE

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

(Dott. Silvio Liberati)

Visto :

Il Dirigente

U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie

(Dr. Pietrino Maurizi)

- ALLEGATI -

nessun allegato.